

“CIRCONDARIO AREA DEL CHIANTI SENESE”
UFFICIO ASSOCIATO AIUTI ALLE FAMIGLIE



Comune di Castellina in
Chianti



Comune di Castelnuovo
Berardenga



Comune di Gaiole in
Chianti



Comune di Radda in
Chianti

BANDO PUBBLICO
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2011/2012

Il Comune di Castellina in Chianti

vista la normativa vigente in materia di diritto allo studio:

- legge regionale del 26 luglio 2002, n. 32 “testo unico della normativa della regione toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e sue modifiche;
- delibera giunta regionale toscana n. 314 del 02/05/2011 con la quale la Regione Toscana ha approvato le linee guida per la programmazione e progettazione integrata per l’anno scolastico 2011-2012;
- la disposizione dirigenziale n 1468 del 25/10/2011 del Settore cultura, scuola e Welfare della Amministrazione Provinciale di Siena

ed in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 08/11/2011 e della determinazione del Responsabile del Servizio Scuola n. 731 del 09/11/2011, con la quale è stato approvato il presente bando per l’erogazione delle provvidenze economiche finalizzate al diritto allo studio

Art. 1

Borse di studio per il sostegno alla frequenza degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.

Si prevede l’erogazione di “Borse di studio agli studenti iscritti ad una scuola primaria o secondaria di primo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali, appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente (ISEE), calcolato con i redditi percepiti nell’anno 2010, non superiore a euro **15.000,00** per l’a.s. 2011-2012.

Per gli studenti disabili, con handicap riconosciuto ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge 05/02/1992 n. 104, o con invalidità non inferiore al 66% la soglia di accesso ISEE e fissata ad € 18.000,00.

La borsa - finalizzata a contribuire alla copertura delle spese per l’istruzione sostenute dalla famiglia – viene corrisposta ai beneficiari nel rispetto degli importi regionali sotto indicati a cura di questo Ente che accoglie la domanda.

Il beneficiario non dovrà produrre documentazione di spesa.

	<i>Importo borsa</i>
Scuola primaria	150
Scuola secondaria primo grado	150

Gli importi Regionali delle borse di studio ordinarie potranno essere aumentati dall’Amministrazione Comunale nel caso di integrazione dei fondi disponibili con risorse proprie e copertura di tutti gli aventi diritto.

Art. 2

Contributi finalizzati al rimborso totale o parziale dei libri di testo scolastici.

Si prevede l’erogazione di contributi finalizzati al rimborso del costo dei libri di testo scolastici, sostenuto dagli studenti delle scuole secondarie di primo grado, appartenenti a famiglie con

indicatore economico equivalente (ISEE), calcolato con i redditi percepiti nell'anno 2010, non superiore ad euro **15.000,00** per l'a.s. **2011-2012**.

Per gli studenti disabili, con handicap riconosciuto ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 05/02/1992 n. 104, o con invalidità non inferiore al 66% la soglia di accesso ISEE e fissata ad € 18.000,00.

Per la determinazione del "contributo libri" da corrispondere, si farà riferimento **all'entità effettiva della spesa sostenuta e documentata (la richiesta di documentazione è facoltativa)** dalla famiglia, nonché, per la determinazione dell'ammissibilità della spesa da portare a rimborso, **alle tariffe massime indicate dal Ministero dell'Istruzione per i libri scolastici delle diverse scuole e classi**. La spesa ammissibile al rimborso non può in ogni caso superare dette tariffe ministeriali.

L'importo erogato quale rimborso a ciascun beneficiario non potrà essere inferiore al 65% della spesa documentata ammissibile (fatto salvo il caso dell'ultimo beneficiario posizionato in graduatoria, per il quale le risorse disponibili non fossero sufficienti a coprire tale percentuale minima) e non superiore al 90% della spesa documentata ammissibile.

Qualora l'Amministrazione Comunale integrasse con risorse proprie i contributi statali/regionali destinati al rimborso dei libri di testo, potrà essere erogato un contributo maggiore del 90% e fino al 100% della spesa documentata ammissibile.

L'ATTRIBUZIONE DEI BENEFICI PER I LIBRI DI TESTO E' CONDIZIONATA INTERAMENTE AL TRASFERIMENTO DEI RELATIVI FONDI DA PARTE DELLO STATO.

Tetto massimo di spesa rimborsabile per i libri testo per la Scuola Secondaria di 1° Grado

Classe	Tetto di spesa
1a	€ 290
2a	€ 115
3a	€ 130

Art. 3

Criteria per la formazione delle graduatorie e l'assegnazione dei benefici

Le graduatorie dei beneficiari verranno stilate in ordine di valore economico della dichiarazione ISEE, a partire dal valore ISEE più basso.

Le borse di studio ed i contributi libro vengono assegnati agli studenti aventi i requisiti e sino ad esaurimento delle risorse disponibili sulla base delle rispettive graduatorie comunali stilate in ordine di ISEE crescente e nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 2.

Art. 4

Beneficiari dei Contributi

Possono presentare domanda:

- gli studenti iscritti ad una scuola primaria o secondaria di primo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali, localizzata nel Comune di Castellina in Chianti,
- gli studenti, residenti nel Comune di Castellina in Chianti, ma frequentanti scuole localizzate in altra regione confinante con la Regione Toscana, qualora dette regioni riservino le borse ed i contributi libro esclusivamente ai propri residenti.

La borsa di studio ed il contributo libri possono essere richiesti una sola volta per lo stesso anno di corso di studi, ovvero non è consentito richiedere i benefici già richiesti l'anno precedente **in caso di ripetenza dello stesso anno e anche nel caso in cui lo studente ripetente sia iscritto ad altro istituto scolastico e/o ad altro indirizzo di studi.**

Art. 5

Modalità di presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate sui moduli predisposti da questo Ente e consegnate **all'ufficio protocollo di questo Ente entro e non oltre il 30/11/2011;**

Per il ritiro dei moduli di domanda ed eventuali informazioni:

- rivolgersi all'Ufficio Scuola_ nelle ore di apertura al pubblico.;
- consultare il sito Internet del Comune di Castellina in Chianti all'indirizzo www.comune.castellina.si.it

Attenzione! Ai fini dell'ottenimento dei benefici non verrà preso in considerazione unicamente il reddito, ma si terrà conto di altri fattori patrimoniali e del numero dei componenti il nucleo familiare al fine di rappresentare una situazione economica del richiedente più reale e corretta. Tale situazione è indicata con il termine ISEE. Per conoscere il proprio ISEE è possibile rivolgersi direttamente a qualsiasi CAAF o al Comune di Residenza.

Art. 6

Motivi di esclusione definitiva o di mancata accettazione delle domande

Le domande prive **dalla seguente documentazione:**

1. copia attestazione ISEE calcolato con i redditi percepiti nell'anno 2010;
2. copia del documento d'identità valido del richiedente;
3. **autocertificazione comprovante le spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo (accompagnata da ricevuta della libreria o scontrini attestanti l'acquisto)(periodo da inserire se è stata inserita anche la richiesta di documentazione) e che per ogni grado scolastico è stata conseguita la promozione nell'anno scolastico 2010/2011**

L'accettazione della domanda e, conseguentemente, l'erogazione del beneficio, salvo il possesso dei requisiti di cui al presente bando, è comunque subordinata a:

- possesso del visto di frequenza rilasciato dalla scuola di appartenenza e che sarà richiesto da questo Ente medesimo.
- Conclusione con esito positivo degli accertamenti sui dati autocertificati nella domanda di accesso ai benefici presentata nell'anno scolastico 2010/2011;

Art. 7

Accertamenti del comune sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte

La responsabilità della veridicità delle dichiarazioni riportate è esclusivamente del richiedente che le ha sottoscritte e che, in caso di falsa dichiarazione, può essere perseguito penalmente (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

Il Comune è tenuto a procedere, anche d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, alla quale saranno inviati gli elenchi dei beneficiari, ad idonei controlli, anche a campione, riguardanti almeno il 20% dei soggetti risultati aventi diritto al beneficio, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

In relazione a ciò, il Comune potrà richiedere all'interessato di produrre la documentazione atta a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

Nel caso in cui gli stati, i fatti e le qualità personali dichiarate siano certificabili o attestabili da parte di un altro soggetto pubblico, l'amministrazione potrà richiedere direttamente la necessaria documentazione al soggetto competente.

L'Amministrazione comunale, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000, dichiarerà decaduto il richiedente dall'intero contributo nel caso che dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della domanda e degli atti prodotti, non dovuta ad errori materiali o di modesta entità.

Salvo situazioni di evidente dolo saranno considerati errori di modesta entità l'omissione di redditi non superiori a 250 Euro o l'omissione di valori immobiliari non superiori a 1.250 Euro.

In ogni caso l'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI

(Legge n. 675/1996)

Finalità della raccolta: La presente raccolta persegue finalità istituzionali e riguarda adempimenti di legge e di regolamento.

Modalità del trattamento: Il trattamento di tali dati avviene tramite l'inserimento in banche dati automatizzate e/o l'aggiornamento di archivi cartacei. Le informazioni in tal modo raccolte possono essere aggregate, incrociate ed utilizzate cumulativamente.

Obbligo di comunicazione: La comunicazione dei dati è necessaria ai fini dell'ottenimento di eventuali agevolazioni.

Comunicazione e diffusione: La comunicazione e la diffusione dei dati avverrà sulla base di norme di legge o di regolamento o, comunque, per l'esercizio di attività istituzionali.

Titolare dei dati: Titolare dei dati è il Comune di Gaiole in Chianti quale Comune capofila per i Comuni del Chianti senese ed i singoli Comuni interessati.

Diritti dell'interessato: L'interessato ha il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, integrare, opporsi al trattamento dei dati personali, nonché di esercitare gli altri diritti riconosciuti dall'art. 13 della Legge n. 675/1996.

Castellina in Chianti, 09/11/2011

IL SINDACO
Bonechi Marcello